

Codice A1901B

D.D. 26 giugno 2025, n. 258

Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del PR-FESR per il periodo 2021-2027 (CIG 96093259D7 - CUP J11C22001100009). Presa d'atto della modifica del legale rappresentante del socio di maggioranza della società ARCHIDATA s.r.l., mandante dell'A.T.I. appaltatrice



ATTO DD 258/A1901B/2025

DEL 26/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1901B - Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del PR-FESR per il periodo 2021-2027 (CIG 96093259D7 – CUP J11C22001100009). Presa d'atto della modifica del legale rappresentante del socio di maggioranza della società ARCHIDATA s.r.l., mandante dell'A.T.I. appaltatrice

Con determinazione a contrarre n. 455 del 6/12/2022, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 19-5454 del 29/07/2022, è stata avviata la procedura d'appalto per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021-2027 (art. 36 reg. UE 2021/1060), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (importo stimato a base di gara: 6.200.000,00 + IVA 22% per un totale di euro 7.564.000,00).

Con determinazione del responsabile del settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" n. 270 del 22/05/2023 la gara è stata aggiudicata all'associazione temporanea di imprese (di seguito: A.T.I.) LATTANZIO KIBS S.p.A. - ARCHIDATA S.r.l. corrente in Milano – Via Cimarosa n. 4, per l'importo di 4.131.680,00 € oltre I.V.A. per € 908.969,60 per un totale di 5.040.649,60 € oneri fiscali inclusi.

In data 01/06/2023 è stata avviata l'esecuzione anticipata.

Con determinazione del responsabile del settore "Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" n. 507 del 28/09/2023, al termine dell'espletamento dei controlli di legge, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ed è stato approvato lo schema di contratto.

Il contratto è stato stipulato in data 31/10/2023 ed è stato repertoriato dal Settore Contratti il 7/11/2023 (n. di repertorio 481/2023).

L'esecuzione del contratto è in corso.

Con nota pervenuta via p.e.c. dalla mandataria del raggruppamento Lattanzio KIBS s.p.a. in data 8/4/2025 (acquisita al protocollo regionale n. 3941 del 09/04/2025), la società ARCHIDATA s.r.l. ha comunicato l'avvenuta modifica del legale rappresentante nonché amministratore unico della società ARCHIHOLDING s.r.l., socio di maggioranza di ARCHIDATA.

In applicazione del principio per cui l'appaltatore deve mantenere i requisiti soggettivi per l'intera

esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito: DEC) ha attivato le verifiche sulla permanenza dei requisiti c.d. morali previsti all'art. 80, commi 1-3 del Codice dei contratti pubblici adottato con d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (non trattandosi di subentro nel contratto, ma di modifiche inerenti le persone fisiche organi delle società, il controllo ha avuto ad oggetto solo gli aspetti interessati dalla modifica comunicata, risultando dalla medesima comunicazione che nessun altro dato societario era variato). A tal fine, dopo l'analisi della documentazione ricevuta e il confronto con la visura societaria risultante dal Registro delle Imprese, sono stati chiesti alcuni chiarimenti e integrazioni documentali alla società ARCHIDATA, puntualmente forniti.

E' stata dunque richiesta all'ufficio del Casellario giudiziale la produzione del certificato generale del nuovo legale rappresentante di ARCHIHOLDING s.r.l., per la verifica dell'insussistenza dei reati indicati nel richiamato articolo 80, c. 1 d.lgs. 50/2016. E' stata altresì rinnovata la richiesta di informazione antimafia relativamente alla società ARCHIDATA comunicando l'assetto societario aggiornato comprensivo del socio di maggioranza, ai sensi degli articoli 85 e 91 del d.lgs. 159/2011. Infine, è stata effettuata una ricerca tramite l'applicativo ARACHNE, il sistema antifrode messo a disposizione dalla Commissione Europea per supportare le autorità di gestione nell'azione di prevenzione, individuazione e lotta alle irregolarità e alle frodi. Tale verifica è stata effettuata anche in sostituzione della richiesta del certificato dei carichi pendenti [documento non necessario ai sensi del comma 1 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, ma che l'Autorità nazionale anticorruzione - di seguito: ANAC - ha ritenuto doversi acquisire per verificare eventuali condanne non definitive da considerare quali elementi per la valutazione del grave illecito professionale dell'appaltatore (Linee guida n. 6, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017)]. Il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2722 del 26/09/2024 fornito sul nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023, il quale prevede che l'illecito professionale grave dell'operatore economico, che è causa di esclusione non automatica dalle procedure d'appalto, possa essere desunto dalla anche solo contestata commissione di taluni reati da parte delle persone fisiche che agiscono quali organi dell'operatore economico: combinato disposto degli articoli 94, 95 e 98 d.lgs. 36/2023) ha rimesso alla stazione appaltante la valutazione se acquisire o meno il certificato dei carichi pendenti laddove non sussistano specifici dubbi o non risultino, dalle dichiarazioni sostitutive, elementi da indagare. L'applicativo ARACHNE consente una verifica più celere e completa, in quanto si tratta di un sistema alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance) e sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, pertanto si è scelta tale opzione.

I controlli effettuati non hanno rilevato irregolarità: l'ufficio del Casellario giudiziale ha inoltrato il certificato generale del Casellario riferito al nuovo legale rappresentante di ARCHIHOLDING s.r.l., dal quale non risultano reati; la verifica in ARACHNE non ha evidenziato nulla di significativo; per quanto concerne l'acquisizione della documentazione antimafia, la richiesta nella banca dati nazionale antimafia (BDNA) è stata inserita in data 14 maggio 2025 (protocollo PR_MIUTG_Ingresso_015674820250514) e alla data del 25/06/2025 non è stata rinvenuta nella banca dati alcuna notizia (né l'informazione antimafia liberatoria né quella interdittiva). Si può pertanto procedere sotto condizione risolutiva ai sensi del disposto dell'art. 92 c. 3 del citato decreto legislativo n. 159/2011. Si monitorerà periodicamente la BDNA al fine di accertarne le future risultanze.

L'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 76 del 16/7/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell'11/09/2020) ha stabilito, per gli appalti di importo superiore alla soglia europea, che il RUP, con propria determinazione adeguatamente motivata, validi ed approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Analoga prescrizione è contenuta nell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, in legge n. 108

del 29/07/2021) richiamato dall'art. 50 del medesimo decreto per quanto concerne la fase esecutiva dei contratti pubblici cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Sulla corretta interpretazione di tali norme (che risultano tuttora vigenti), la Direzione nel 2023 ha chiesto un parere all'ANAC per comprendere se siano applicabili anche agli appalti di servizi e come debbano atteggiarsi l'approvazione e validazione in tali tipologie d'appalto. ANAC, in risposta, ha evidenziato il tenore generico e non chiaro delle disposizioni citate (affermando comunque che sembrano trovare applicazione per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ricadenti nel campo di applicazione dei decreti citati) e ha riportato il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1727/2023, secondo il quale la validazione non riguarda gli atti ma le fasi, sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi e al RUP è lasciato un proprio margine di discrezionalità da attuare nel rispetto dei principi previsti dal d.l. 77/2021.

In applicazione delle norme suindicate e sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, si può dunque prendere atto della modifica societaria comunicata dalla società ARCHIDATA con riferimento al socio di maggioranza ARCHIHOLDING e attestare che nulla osta, allo stato degli atti, alla prosecuzione dell'esecuzione del contratto. Si verificheranno ulteriormente in BDNA le risultanze della richiesta dell'informazione antimafia prima dei prossimi pagamenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- l'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
- gli articoli 48 e 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per il periodo 2025-2027 (par. 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- le Linee guida dell'A.N.A.C. n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione);

DETERMINA

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 2, c. 5 del decreto-legge n. 76 del 16/7/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell'11/09/2020) e del combinato disposto degli articoli 48, c. 2 e 50, c. 1 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, in legge n. 108 del 29/07/2021), della modifica societaria comunicata dalla società ARCHIDATA s.r.l., mandante dell'A.T.I. appaltatrice del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021-2027 (art. 36 reg. UE 2021/1060), inerente la modifica del legale rappresentante nonché amministratore unico della società ARCHIHOLDING s.r.l., socio di maggioranza di ARCHIDATA s.r.l.;
- di dare atto che la modifica suindicata, visto l'esito dei controlli effettuati dal DEC che non hanno evidenziato elementi in senso contrario (come meglio specificato in premessa), non osta al proseguimento dell'esecuzione del contratto, il che consente anche di procedere regolarmente con i prossimi pagamenti all'appaltatore, salva la condizione risolutiva prevista all'art. 92 c. 3 d.lgs. 159/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37, comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1901B - Programmazione economico-finanziaria
e raccordo giuridico-amministrativo)
Firmato digitalmente da Michelina Di Candia